

**Al Presidente** architetto Leopoldo Freyrie

**Consiglio Nazionale Architetti,P.P.C.**

Via di Santa Maria dell'Anima, 10

00186 Roma

[direzione.cnappc@archiworld.it](mailto:direzione.cnappc@archiworld.it)

Oggetto: Regolamento ex art. 8 comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 per l'acquisizione di parere vincolante del Ministero della Giustizia. Lettera del 25/10/2012 prot. 0001025

Con la presente, in qualità di consiglieri alla sezione B degli Ordini Provinciali degli Architetti, P.P.C. esprimiamo il nostro grande smarrimento nel leggere l'articolato del Regolamento e soprattutto le motivazioni esposte nella lettera di accompagnamento della proposta di Codesto Consiglio Nazionale inoltrata al Ministero di Giustizia.

Riscontriamo nei contenuti del Regolamento la mancanza di chiarezza sulla nomina del rappresentante della sezione B all'interno dei consigli di disciplina e dei collegi, cosa peraltro, considerata nella proposta del PAT presentata al Ministero, dove emerge come le altre categorie tecniche, esplicitino in modo chiaro la necessaria rappresentanza delle minoranze "deboli". Diversamente e non ne comprendiamo la ragione, l'organo nazionale al quale apparteniamo, rimane ancora ambiguo, non affrontando il problema e demandando invece ai consigli provinciali la decisione in merito, suffragando la consolidata posizione rigida e indifferente di gran parte degli Ordini nei confronti dei "collegi" iunior.

Non si comprende inoltre quale sia stato il principio che ha portato alla "cancellazione" di quanto previsto dal DPR 137/2012 e stabilito dai due decreti ancora vigenti in materia (DPR 328/01 e il DPR 169/05) che invece davano ampie garanzie di tutela per l'intera categoria.

La conferma peggiorativa della posizione assunta da Codesto Consiglio nei confronti di una sezione **comunque** iscritta allo stesso albo, è esplicitamente leggibile nella motivazione del punto 2 relativa all'art. 5 commi 1 e 2, dove viene denunciato, a giustificazione, un valore numerico nettamente in contrasto con quanto presentato nella documentazione dell'incontro del CNAPPC con i consiglieri iunior provinciali del 26 luglio 2012. Si ricorda che in tale occasione fu presentato un documento statistico, raggruppato per regione, aggiornato al 18 maggio 2012 in cui risultano chiaramente dall'indagine **2619** iscritti alla sezione B. Anche se il dato numerico aggiornato rimane sempre non comparabile con il grande numero degli iscritti alla sezione A, questo non dovrebbe dare adito alla maggioranza, di considerare solo occasionalmente la pari dignità degli iunior all'interno della "stessa famiglia", per poi agire a chiusura totale quando si affrontano temi di una certa importanza come quello oggi in discussione.

Comunque fiduciosi che il documento discusso sia venuto fuori succube della velocità e della frenesia del delicatissimo momento, si coglie l'occasione per inoltrare richiesta affinché Codesto Consiglio intraprenda un'azione finalizzata alla modifica del regolamento sui consigli di disciplina e relativi organi, in cui venga esplicitamente stabilita la presenza di iscritti alla sez. B, secondo quanto previsto dalle predette norme vigenti in materia.

**Il Coordinamento Nazionale Consiglieri Architetti Iunior e Pianificatori Iunior**

Roma, 07 novembre 2012

Allegato: proposta di emendamento

**DOCUMENTO CNAPP**

*Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

**Art. 2  
(Consigli di disciplina)**

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all'Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell'Ordine. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione

**COORDINAMENTO NAZIONALE CONSIGLIERI  
ARCHITETTI IUNIOR PIANIFICATORI IUNIOR**

**Emendamenti**

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

**Art. 2  
(Consigli di disciplina)**

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all'Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell'Ordine. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti

all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine.

**Art. 3**

**(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)**

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di Consigliere, e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art.4, comma 4, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4, comma 13.

**Art. 4  
(Nomina)**

1. I componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell'Ordine.

membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. **I casi di giudizio relativi ad iscritti alla sezione B verranno esaminati dai collegi composti da membri della stessa sezione.**

5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine.

**Art. 3**

**(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)**

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di Consigliere, e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art.4, comma 4, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4, comma 13.

**Art. 4  
(Nomina)**

1. I componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell'Ordine **ed appartenenti ad entrambe le sezioni dell'albo. Per la sezione B , qualora non ricorressero le condizioni del successivo**

<p>2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.</p> <p>3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell'Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato un breve <i>curriculum vitae</i>; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di essere iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni;</li><li>- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;</li><li>- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;</li><li>- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</li><li>- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della</li></ul>	<p><b>comma 4 primo punto; il Consiglio provinciale dell'Ordine dovrà indicare un soggetto proveniente dal primo Ordine provinciale viciniore. In caso di assenza, saranno indicati a livello regionale come previsto al comma 12.</b></p> <p>2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.</p> <p>3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell'Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato un breve <i>curriculum vitae</i>; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di essere iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni. <b>Se l'iscritto alla sezione B, ha meno di 5 anni di iscrizione, dovrà dichiarare a quale Ordine provinciale viciniore è iscritto, e che la sua candidatura è conforme a quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 e 12.</b></li><li>- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;</li><li>- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;</li><li>- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</li><li>- di non essere o essere stati sottoposti a misure di</li></ul>
---	--

<p>riabilitazione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;</li><li>- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.</li></ul> <p>5. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'albo. Per i componenti dei Consigli di disciplina non iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del <i>curriculum</i> professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- iscritti da almeno 5 anni all'albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;</li><li>- esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;</li><li>- magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.</li></ul> <p>6. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.</p>	<p>prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;</li><li>- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.</li></ul> <p>5. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'albo. Per i componenti dei Consigli di disciplina non iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del <i>curriculum</i> professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- iscritti da almeno 5 anni all'albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;</li><li>- esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;</li><li>- magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.</li></ul> <p>6. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. <b>Qualora, per comprovata assenza di possibili aspiranti, non ci fosse la possibilità di garantire almeno due nomine di iscritti alla sezione B, verranno designati due candidati iscritti alla medesima sezione del primo Ordine vicinore che ne registra la presenza. E' comunque fatto salvo quanto stabilito al comma 1 e</b></p>
---	---

<p>7. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.</p> <p>8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.</p> <p>9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina entro i successivi dieci giorni sulla base dei rispettivi <i>curricula</i> professionali.</p> <p>10. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.</p> <p>11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le</p>	<p><b>12.</b></p> <p>7. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. <b>I componenti devono provenire da entrambe le sezioni dell'albo, in modo che sia assicurata la adeguata rappresentanza delle sezioni dell'albo in seno al Consiglio di disciplina</b>. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.</p> <p>8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.</p> <p>9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina entro i successivi dieci giorni sulla base dei rispettivi <i>curricula</i> professionali.</p> <p>10. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.</p> <p>11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. <b>La nomina dei componenti supplenti, per la sezione B dovrà</b></p>
--	--

comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Consiglio nazionale e verrà pubblicata sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine.

12. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di Disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più province finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede.

**Art. 5**

**(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)**

1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l'esponente.

**Art. 6**

**(Disposizioni transitorie)**

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente

**comunque garantire quanto stabilito al comma 7.**

Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Consiglio nazionale e verrà pubblicata sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine.

12. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di Disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più province finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede.

**Art. 5**

**(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)**

1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l'esponente.

**Art. 6**

**(Disposizioni transitorie)**

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è

comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

**Articolo 7  
(Pubblicità ed entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

**Articolo 7  
(Pubblicità ed entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



